

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA
E DI STUDI INTERCULTURALI**

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del **Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali (SMeLSI)**, istituito con decreto rettorale del 26 Aprile 2012, registrato al n. 0278461 in data 27 Aprile 2012.

Denominazione inglese: **Department of Studies in Language Mediation and Intercultural Communication**.

Art. 2

Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali (SMeLSI) contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'Ateneo, stabiliti nel Titolo I dello Statuto, che consistono nell'elaborazione critica e nella diffusione delle conoscenze, nello sviluppo delle competenze, nell'educazione e formazione della persona e nell'arricchimento culturale della società, con particolare riguardo per le interazioni tra le civiltà, le lingue e culture contemporanee europee ed extraeuropee in tutti i loro aspetti, inclusi quelli storico, geografico, economico, sociale e giuridico.

2. Come indicato al Titolo IV dello Statuto d'Ateneo, le sue finalità comprendono lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, secondo quanto previsto al precedente capoverso.

3. Il Dipartimento considera sinergiche e strettamente correlate le attività di ricerca e di insegnamento e ne garantisce una costante connessione.

4. In virtù della sua apertura internazionale e multiculturale, il Dipartimento si configura come centro catalizzatore per l'internazionalizzazione della ricerca e della didattica. Pertanto si fa promotore di programmi di doppio titolo e di titolo di studio congiunto con università straniere; incentiva la mobilità internazionale di studenti e docenti attraverso l'adesione a programmi internazionali e accordi con università di paesi europei ed extraeuropei; accoglie studenti e docenti provenienti da paesi europei ed extraeuropei. L'accoglienza e la formazione di studenti stranieri e la collaborazione con docenti di altri paesi costituiscono uno dei tratti distintivi della missione del Dipartimento.

5. Il Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali ha la propria sede amministrativa in Piazza Indro Montanelli n. 1, 20099 Sesto San Giovanni, Milano. Il Dipartimento è contrassegnato da un logo, approvato dal Consiglio, che identifica il Dipartimento e che può

essere utilizzato in Convegni e altri eventi culturali, nel rispetto della specifica normativa di Ateneo.

Art. 3

Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica

1. Il Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali nasce con una spiccata vocazione per lo studio dei fenomeni interlinguistici e interculturali e delle complesse realtà e reti di sapere ad essi strettamente connessi, privilegiando un approccio interdisciplinare.

2. Il Dipartimento promuove le attività di ricerca scientifica svolte dai professori e ricercatori impegnati nelle varie aree di indagine che lo caratterizzano, assicurando un'equilibrata valorizzazione di tutti i settori scientifico-disciplinari a cui essi appartengono, incentiva la partecipazione a progetti scientifici a livello nazionale e internazionale anche mediante il sostegno alla collaborazione interdisciplinare, alla cooperazione internazionale, alla partecipazione a reti scientifiche.

3. Le attività di ricerca svolte dai ricercatori e professori che appartengono al Dipartimento affrontano i temi relativi al funzionamento di una società avanzata, le cui dinamiche interculturali vengono approfondite grazie alla sinergia tra diverse discipline – le scienze linguistiche, gli studi culturali e letterari, l'italianistica, la storia, la geografia, l'antropologia, le discipline economiche, giuridiche e sociali. Tratto caratterizzante dell'identità del Dipartimento è l'ampiezza dell'orizzonte della ricerca, con indagini che investono le lingue e le culture e le civiltà contemporanee europee ed extraeuropee, con ampia apertura alle diverse realtà dell'Africa, delle Americhe, dell'Asia e dell'Oceania.

Tra le problematiche oggetto di studio figurano il multilinguismo, il multiculturalismo, i fenomeni collegati alla globalizzazione e alle migrazioni, l'esplorazione di civiltà e culture extra-europee, con particolare attenzione per gli studi post-coloniali e per la loro rilevanza nella costruzione della contemporaneità, e le relazioni internazionali.

Questo complesso intreccio di discipline, approcci scientifici e saperi si pone al servizio delle scienze del linguaggio e della mediazione linguistica, nella loro complessa articolazione, che comprende gli studi sulla mediazione interculturale, l'interpretazione e la traduzione, nonché sui rapporti tra lingua, società e territorio.

Al contempo, gli studi storici, geografici, letterari, giuridici, economici, antropologici e sociali che convergono nel progetto di ricerca sono volti ad analizzare con profondità e rigore le dinamiche del mondo contemporaneo.

Per queste ragioni, l'arco dei SSD rappresentati nel Dipartimento e nei corsi di studio ad esso raccordati è molto ampio. Comprende infatti: SSD relativi alle lingue e culture europee ed extraeuropee (L-LIN e L-OR); SSD relativi all'italianistica (L-FIL-LET); SSD relativi alle discipline storiche, identificate in base a criteri sia diacronici sia topografici (M-STO e SPS); SSD dell'area geografica (M-GGR) e demo-antropologica (M-DEA); SSD relativi a discipline sociologiche (SPS), economiche (SECS-P), giuridiche (IUS).

4. Il Dipartimento partecipa alle attività di fondazioni, centri di ricerca e istituti di cultura di paesi europei ed extraeuropei, alcuni dei quali hanno sede al suo interno. Promuove iniziative di tipo culturale aperte al territorio, anche in collaborazione con partner esterni pubblici e privati.

Il Dipartimento si fa inoltre promotore di pubblicazioni scientifiche e altre iniziative editoriali volte alla diffusione e alla valorizzazione dei risultati della ricerca.

Art. 4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

1. Il Dipartimento di Scienze della Mediazione linguistica e di Studi interculturali assume il ruolo di *Referente principale* per:

- Il Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale applicata all'ambito economico, giuridico e sociale - MED (L-12);
- Il Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale - LIN (LM-38).

2. Il Dipartimento assume altresì il ruolo di *Referente associato* per:

- il Corso di laurea in Comunicazione e società - CES (L-20);
- il Corso di laurea in Lingue e letterature Straniere (L-11);
- il Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali - REL (LM-52);
- il Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee (LM 37).

Art. 5

La formazione dottorale

1. Il Dipartimento si impegna nella formazione dottorale, sia dal punto di vista organizzativo che attraverso l'impegno di propri docenti per lo svolgimento delle attività didattiche a essa correlate.

2. Il Dipartimento propone l'attivazione e/o la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca, eventualmente in concorso con altri Dipartimenti anche appartenenti ad altri Atenei e con altri soggetti, e ne promuove per quanto di competenza le attività relative.

Art. 6

La formazione permanente e continua

1. Il Dipartimento collabora, sia dal punto di vista organizzativo e logistico sia attraverso l'impiego di propri docenti, allo svolgimento di attività didattiche e scientifiche nella formazione permanente e continua. Esso collabora inoltre con gli organi di governo dell'Ateneo e con quelli di programmazione internazionale, nazionale, regionale e locali, all'elaborazione e all'attuazione di programmi di insegnamento rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale o di formazione di nuovi profili specialistici.

2. Il Dipartimento è inoltre coinvolto nei master relativi a tutti gli ambiti professionali nei quali si esercitano la mediazione linguistica e culturale e le attività di comunicazione e cooperazione internazionale.

3. Il Dipartimento si propone inoltre di prendere parte all'attivazione e alla gestione di corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione relative alle discipline di sua competenza, eventualmente in concorso con altri Dipartimenti anche appartenenti ad altri Atenei e con altri soggetti.

Art. 7

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.
2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 8

Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno aderito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento. L'afferenza al Dipartimento viene regolamentata dalle disposizioni dell'articolo 13 del presente Regolamento.
2. Partecipano alle attività del Dipartimento anche i borsisti, i titolari di assegno di ricerca, i lettori di scambio e i dottorandi.
3. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico e amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia.
4. Il Dipartimento si avvale altresì dei Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) assegnati ad esso e ne definisce gli impegni specifici, in conformità con il contratto stipulato con l'Amministrazione centrale dell'Università degli Studi di Milano.
5. In materia di presentazione e valutazione di domande di afferenza al Dipartimento da parte di professori e ricercatori di ruolo incardinati in altre strutture dipartimentali dell'Università di Milano, vale quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 37 dello Statuto d'Ateneo. Le domande di afferenza vengono sottoposte al vaglio del Consiglio di Dipartimento; per essere accolte, necessitano dell'approvazione della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 9

Articolazioni interne del Dipartimento

In base a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 37 dello Statuto d'Ateneo, il Dipartimento può prevedere, qualora la numerosità dei suoi componenti lo renda opportuno, l'articolazione in sezioni o altre forme di strutturazione interna, corrispondenti a particolari ambiti tematici o disciplinari, funzionali a specifiche esigenze di ricerca. La suddetta articolazione interna non incide

in alcun modo sulle prerogative e sulle responsabilità, anche nei rapporti con l'esterno, del Dipartimento né comporta aggravii nei costi di gestione o di personale.

L'attivazione delle sezioni avviene a maggioranza qualificata della componente docente del Consiglio di Dipartimento; la disattivazione delle sezioni avviene a maggioranza qualificata del Consiglio di Dipartimento, previo parere vincolante della maggioranza dei componenti della sezione stessa.

Art. 10

Raccordo del Dipartimento alla Scuola di Mediazione Linguistica

In base all'art. 40 dello Statuto di Ateneo il Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali è raccordato con la Scuola di Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale (in seguito denominata Scuola) operando in essa come unico referente principale del Corso di Laurea in Mediazione linguistica e culturale e del Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale. Referenti associati sono i Dipartimenti di: Lingue e Letterature straniere; Studi letterari, filologici e linguistici; Studi internazionali, giuridici e storico-politici; Scienze sociali e politiche. Le modalità della rappresentanza del Dipartimento nel Comitato di direzione della Scuola vengono definite nel Regolamento della Scuola di Mediazione.

Art. 11

Organi del Dipartimento

Sono Organi del Dipartimento:

- a) Il Consiglio;
- b) Il Direttore;
- c) la Giunta;
- d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 12

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle attività del Dipartimento ed esercita, a tal fine, tutte le attribuzioni e competenze che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dallo Statuto di Ateneo e dal presente regolamento.

Il Dipartimento garantisce l'assolvimento dei compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori che vi appartengono secondo le disposizioni di legge, le norme statutarie e regolamentari e le determinazioni degli organi di governo dell'Ateneo, e organizza le attività del personale tecnico e amministrativo assegnatogli dal Consiglio di amministrazione. Gestisce inoltre i locali e i beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente. Coordina i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione nel rispetto della libertà e dell'autonomia scientifica e didattica dei suoi componenti, degli obiettivi e delle strategie dell'Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento svolge principalmente le seguenti funzioni:

- a) approva, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Direttore, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo. Nella stesura del Regolamento di Dipartimento, il Direttore è coadiuvato dalla Giunta. Il Consiglio di Dipartimento approva, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti;
- b) approva i documenti di programmazione e indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività, alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali. Tali documenti, approvati coerentemente con le programmazioni annuali e triennali d'Ateneo, sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo;
- c) avanza proposte sul budget di sua competenza e delibera sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) formula proposte e richieste al Consiglio di Amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche e tecnologiche, e ai servizi finalizzati alla didattica e alla ricerca. A tal fine assume le deliberazioni necessarie ad assicurare lo svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;
- e) formula al Consiglio di Amministrazione, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), le richieste motivate di assegnazione di posti di: professore di ruolo di prima e di seconda fascia; ricercatore di ruolo da trasferire da altra sede; ricercatori a tempo determinato. Le richieste di assegnazione di posti di professore e di ricercatore, ai sensi del comma 4 dell'art. 37 dello Statuto, sono corredate del parere, per quanto di competenza, del Comitato direttivo della Scuola al quale il Dipartimento è raccordato. Espletate le procedure di reclutamento nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo, il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione le proposte di copertura dei posti di propria pertinenza, comprensive delle indicazioni, sentito il Comitato direttivo della Scuola al quale il Dipartimento è raccordato, degli impegni didattici da attribuire a coloro di cui si propone la chiamata o, nel caso di ricercatori di ruolo, il trasferimento;
- f) formula al Consiglio di Amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi del comma 6 dell'art. 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;
- g) avanza proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsto dall'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;
- h) delibera in merito all'assunzione del ruolo di Dipartimento referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e agli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento stesso, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto d'Ateneo;
- i) approva, tenendo conto delle esigenze di coordinamento con la Scuola di Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale, la programmazione annuale dell'offerta formativa e

l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, fermo restando che si tiene conto, in sede di ripartizione delle risorse, del carico didattico complessivo di ciascun professore e ricercatore afferente al Dipartimento; delibera l'attivazione di affidamenti e di contratti di insegnamento, ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;

j) approva la programmazione annuale delle attività e degli impegni dei CEL assegnati al Dipartimento;

k) propone al Comitato di Direzione della Scuola l'istituzione, attivazione e eventuale disattivazione di corsi di laurea triennale e di laurea magistrale e di scuole di specializzazione;

l) propone, sentito il Comitato di Direzione della Scuola di Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale, le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio;

m) organizza, coordina e gestisce le attività di tutorato e orientamento, le attività culturali e le altre attività rivolte all'esterno;

n) esprime al Senato Accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste, presentate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento, di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;

o) delibera in merito alla concessione di nulla osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento che abbiano espletato il compito didattico stabilito dall'Ateneo per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o associato, secondo le determinazioni del Senato Accademico;

p) esprime parere sulle proposte di mobilità di professori e ricercatori ai sensi del comma 7 dell'art. 37 dello Statuto;

q) delibera in merito alla possibilità di concedere il nulla osta ai CEL assegnati al Dipartimento che abbiano assolto agli impegni specifici loro attribuiti, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del presente Regolamento;

r) propone, per quanto di competenza, l'attivazione e la disattivazione di corsi e scuole di dottorato di ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;

s) designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Comitati di direzione delle Facoltà e delle Scuole di riferimento, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 40 dello Statuto e dal Regolamento delle Facoltà e delle Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato;

t) su proposta del Direttore di Dipartimento, determina la composizione, e provvede alla costituzione, della Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi del comma 6 dell'art. 39 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento generale di Ateneo;

u) su proposta del Direttore delibera in merito al conferimento di deleghe alla Giunta di Dipartimento e ai Collegi didattici che fanno capo al Dipartimento o al Comitato di Direzione della Scuola, e assume tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come previsto dalle pertinenti norme dello Statuto;

v) propone la costituzione di centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca, di centri funzionali, di centri funzionali integrati e di ricerca;

w) delibera, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca e di attività didattica, all'adesione a centri e consorzi interuniversitari, a fondazioni, associazioni e società consortili; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;

x) approva l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative. La ripartizione dei fondi viene approvata dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del relativo responsabile;

y) approva la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore del Dipartimento e il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;

z) esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

aa) Il Dipartimento svolge procedure di monitoraggio e valutazione della ricerca, della didattica e dei servizi, e dell'efficacia, della produttività e della corretta gestione delle risorse.

3. Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento avanzare proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento o alle strutture in esso confluite all'atto della sua costituzione. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

4. Competono inoltre al Consiglio di Dipartimento le proposte di conferimento di lauree *honoris causa* nei corsi di laurea magistrale di cui il Dipartimento è referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato Accademico.

5. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare la costituzione di commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività che lo richiedano. La Giunta può proporre al Consiglio di Dipartimento la costituzione di commissioni con compiti speciali.

Art. 13

Composizione del Consiglio

Il Consiglio di Dipartimento è composto secondo le disposizioni previste dall'articolo 38 dello Statuto.

1. Fanno parte del Consiglio:

- a) tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento;
- b) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e di laurea magistrale di cui il Dipartimento è referente principale, in un numero pari al 15% dei componenti del Consiglio. La rappresentanza degli studenti non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute (comma 3, art. 38 dello Statuto di Ateneo);
- c) il Responsabile Amministrativo e il personale di elevata professionalità delle aree amministrativo-gestionale e tecnica a tempo indeterminato, nonché quelle a tempo determinato purché titolari di contratto di durata non inferiore a dodici mesi. La numerosità della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo non presente di diritto nel Consiglio è definita facendo riferimento alla media tra una quota del 30 % del personale interessato e una quota del 20% sul totale dei professori e dei ricercatori complessivamente in servizio nel Dipartimento;
- d) i lettori di scambio, che devono avere almeno un rappresentante;
- e) una rappresentanza dei collaboratori esperti linguistici (CEL) assegnati al Dipartimento definita in una quota del 15% del loro numero complessivo;
- f) due rappresentanti dei titolari di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca che fanno riferimento al Dipartimento (la rappresentanza si riduce a una unità nell'eventualità che il numero complessivo dei titolari sia inferiore a cinque);
- g) due rappresentanti dei dottorandi di ricerca che fanno riferimento al Dipartimento (la rappresentanza si riduce a una unità nell'eventualità che il numero complessivo dei titolari sia inferiore a cinque).

L'elezione delle rappresentanze di cui alle lettere c), d), e), f), g), sono indette dal Direttore che, con adeguato anticipo, ne dà comunicazione scritta (anche in modalità telematica) agli interessati e provvede alla raccolta delle candidature nonché alla designazione della commissione elettorale. Vale, per ogni altro aspetto correlato alle designazioni elettive di queste rappresentanze, quanto riportato nell'art. 62 dello Statuto d'Ateneo. La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.

2. I rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo, dei collaboratori esperti linguistici, dei dottorandi di ricerca durano in carica un triennio accademico.

I rappresentanti degli studenti e dei titolari di assegni di ricerca hanno mandato di due anni.

I rappresentanti di cui ai punti e), f), g) possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

I rappresentanti di cui al punto b) sono rieleggibili per un secondo mandato purché abbiamo conservato i requisiti di rieleggibilità previsti dal Regolamento generale di Ateneo.

Più in generale, come per tutte le designazioni elettive negli organi dell'Ateneo (cfr. comma 1 dell'art. 62 dello Statuto), anche nell'ambito del Consiglio di Dipartimento le designazioni elettive avvengono con voto limitato a un terzo dei nominativi da eleggere, con arrotondamento alla unità superiore nel caso in cui il decimale sia pari o superiore a 0,50.

La stessa modalità di arrotondamento si applica ai fini del computo degli eleggibili in organi le cui norme di riferimento ne colleghino la numerosità a una percentuale dell'organo stesso. In caso di parità di voti risulterà eletto: per i docenti, e per il personale tecnico amministrativo e per gli assegnisti il più anziano nel ruolo (a parità, il più anziano d'età), per gli studenti e per i dottorandi il più anziano d'età.

Se non altrimenti indicato, e salvo il caso delle rappresentanze studentesche, per la cui designazione valgono le norme specifiche dello Statuto e del Regolamento di Ateneo, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di cessazione anticipata del mandato, si applicano le disposizioni stabilite dal comma 3, primo e quarto capoverso, dell'art. 64 dello Statuto.

Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri rappresentanti eletti in seno al Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora non partecipino per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, ovvero siano assenti ingiustificati a un terzo delle sedute annuali.

3. Nell'ambito del Consiglio di Dipartimento, la partecipazione alle deliberazioni riguardanti i compiti didattici, è riservata ai professori e ai ricercatori.

Secondo quanto previsto dall'art. 38 comma 4 dello Statuto, la formulazione delle richieste di posti di docenti di ruolo, ove se ne indichi la tipologia e la fascia ai fini della copertura, è riservata ai componenti del ruolo corrispondente e di quello o di quelli superiori. Lo stesso vale qualora si tocchino argomenti che implichino la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori.

Ai fini della validità delle delibere inerenti la ricerca è necessaria la maggioranza favorevole dei professori e dei ricercatori.

Qualora siano in discussione argomenti che implichino un interesse diretto di un componente del Consiglio, la relativa delibera è presa in assenza, o previo allontanamento, dell'interessato/a, dandone registrazione nel verbale.

Con riguardo alla partecipazione alle deliberazioni concernenti i compiti didattici, che per norma statutaria è riservata ai soli professori e ricercatori, essa è da intendere come riferita alla sola copertura degli stessi. L'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla osta è assunta in seduta plenaria.

Articolo 14

Il Direttore

1. Secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 38 dello Statuto d'Ateneo, il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento; è responsabile della gestione del budget assegnato; è responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente; provvede alla redazione di una relazione annuale che illustri le attività svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento utile alla valutazione delle stesse; vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei regolamenti; esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e dal Regolamento interno del Dipartimento.

2. Compete in particolare al Direttore:

- a) individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
- b) proporre al Consiglio di Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- c) assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) assumere nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;
- e) indirizzare e sovrintendere all'utilizzo del personale tecnico-amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;
- f) validare e proporre al Consiglio di Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;
- g) indire, con le modalità stabilite nel Regolamento del Dipartimento, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore e del personale TA indette dal Responsabile amministrativo.

3. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato di direzione della Scuola alla quale il Dipartimento è raccordato. In caso di indisponibilità o di raccordo del Dipartimento a più di una Facoltà e/o Scuola, può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore o altro componente della Giunta.

4. Il Direttore del Dipartimento è eletto nell'osservanza dei requisiti soggettivi e delle modalità procedurali di cui al comma 5 dell'art. 38 dello Statuto. Nelle prime tre votazioni è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e il Direttore è eletto con la medesima maggioranza. Nella quarta e quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto. Nella quarta votazione il Direttore è eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede ad una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Il Direttore non è immediatamente rieleggibile più di una volta. La carica di Direttore è soggetta alle incompatibilità previste dall'art. 63 commi 2 e 4 dello Statuto d'Ateneo.

5. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e ne fa le veci in caso di assenza o temporaneo impedimento.

6. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolte da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore o, in sua assenza, dal Vicedirettore.

Il Direttore può delegare particolari funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, nonché il coordinamento di determinate e specifiche tematiche al Vicedirettore, ai componenti della Giunta o ad altri professori e ricercatori dei Dipartimenti afferenti, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento.

Art. 15

La Giunta

1. Ai sensi del comma 6 dello statuto d'Ateneo, la Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore ed esercita compiti, anche delegati, previsti dal presente Regolamento.

Fanno parte di diritto della Giunta, Il Direttore che la convoca e la presiede, il Vicedirettore ed il Responsabile amministrativo.

2. Oltre ai componenti di diritto di cui al comma precedente, la Giunta è formata da un numero di componenti di norma nel limite del 15% rispetto al numero dei componenti il Consiglio di Dipartimento. Tra questi componenti sono compresi:

- a) il Presidente del Collegio didattico di cui il Dipartimento è referente principale se è appartenente alla Dipartimento;
- b) il Presidente della Scuola di Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale;
- c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto dal personale tecnico-amministrativo stesso nell'ambito del personale già presente nel Consiglio di Dipartimento. La sua elezione è indetta dal Responsabile amministrativo, che, con adeguato anticipo, ne dà comunicazione (anche telematica) a tutto il personale tecnico-amministrativo;
- d) i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori eletti dal Consiglio di Dipartimento, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 38 dello Statuto e fatta salva l'esigenza di rappresentare tutte le fasce della docenza. La loro elezione è indetta dal Direttore che, con adeguato anticipo, ne dà comunicazione (anche telematica) a tutti i membri del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore provvede alla raccolta delle candidature nonché alla designazione della Commissione elettorale. I componenti sono eletti a scrutinio segreto ed appello nominale.

3. La Giunta, costituita successivamente all'elezione del Direttore, rimane in carica fino a che il Direttore conclude il proprio mandato.

4. Decade dal mandato chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive, ovvero sia assente ingiustificato a un terzo delle sedute annuali della Giunta.

5. Nel caso in cui un membro della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro 30 giorni. Il mandato del nuovo eletto scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti della Giunta.

6. La Giunta esercita funzioni istruttorie e di proposta rispetto ai lavori del Consiglio di Dipartimento e assolve ai compiti che il Direttore o il Consiglio stesso vorranno assegnarle in caso

di necessità e di urgenza. La Giunta, in quanto organo istruttorio, non è tenuta alla stesura di verbale di riunione.

7. La Giunta può deliberare la costituzione di Commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività che lo richiedano.

Art. 16

Funzionamento del Consiglio e della Giunta di Dipartimento

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Direttore con adeguato anticipo per iscritto (anche in modalità telematica), di norma una volta al mese e comunque almeno sei volte l'anno. Le sedute sono presiedute dal Direttore del Dipartimento (o dal Vicedirettore in caso di assenza o impedimento del Direttore) che ne fissa anche l'ordine del giorno.

2. Spetta al Direttore del Dipartimento fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio del Dipartimento. Il Direttore è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati fino a limite di un quinto dei componenti, e rappresentanti degli studenti che, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell'art. 38 dello Statuto, non vengono computati a questo fine.

4. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunto per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.

5. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'assunzione delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori.

La partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione del Collegio del Dottorato di Ricerca (e del Consiglio direttivo della Scuola di Dottorato), qualora attivato, è subordinata all'appartenenza al medesimo Collegio di Dottorato.

6. Le proposte sono poste in votazione nell'ordine seguente: dapprima gli eventuali emendamenti soppressivi, successivamente gli emendamenti modificativi, quindi il testo proposto. Se questo viene approvato, vengono votati gli eventuali emendamenti aggiuntivi. Eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti vengono posti in votazione prima dell'emendamento in discussione. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.

7. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. La votazione ha luogo per appello nominale ovvero a scrutinio segreto nei seguenti casi:

- a) elezione del Direttore del Dipartimento;
- b) elezione dei membri della Giunta del Dipartimento.

8. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono verbalizzate a cura di un Segretario, a ciò designato di volta in volta dal Direttore. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi, quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al segretario entro i successivi otto giorni il testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

9. Durante la seduta il Direttore, ottenuto il parere favorevole della maggioranza dell'assemblea, può variare l'ordine degli argomenti o rinviare alcuni argomenti alla successiva seduta.

10. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento costituisce un dovere accademico che professori e ricercatori sono tenuti ad assolvere, salvo eccezionali e giustificati motivi derivanti da superiori obblighi istituzionali, improrogabili attività scientifiche fuori sede, ragioni di forza maggiore.

11. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

12. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento vengono sottoposti ad approvazione nella loro completezza in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte. I verbali delle adunanze sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario, e conservati a cura del Direttore, che ne trasmette copia, corredata dai relativi estratti, alla Direzione generale per i conseguenti adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

13. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili da tutti i componenti il Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Direttore, nel rispetto della normativa in vigore. Sono comunque accolte, se formulate dai diretti interessati, le eventuali richieste di avere copia delle delibere concernenti chiamate di docenti o forme di selezione o scelta tra più richiedenti o proponenti, nonché delle delibere relative alle attività svolte per conto terzi e alle prestazioni disciplinate da tariffario, se formulate dal personale del Dipartimento.

Art. 17

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto, è costituita presso il Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali la Commissione paritetica docenti-studenti prevista dall'articolo 2, comma 2 lettera g), della legge 240/2010, quale osservatorio permanente delle attività didattiche.

2. Sono compiti della Commissione paritetica:

- a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;
- c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;
- d) misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento;
- e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di valutazione;
- f) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La predetta relazione è altresì trasmessa al Senato accademico, al Dipartimento, al competente Collegio didattico e al Comitato di direzione della Scuola;
- g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
- h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico.

3. La Commissione è composta da quattro docenti e da quattro studenti. I primi devono essere afferenti al Dipartimento. Gli studenti sono designati dai rappresentanti presenti nel Consiglio di Dipartimento.

La componente docente della Commissione paritetica viene proposta dal Direttore del Dipartimento, e designata dal Consiglio.

Nel medesimo Consiglio i rappresentanti degli studenti sono tenuti a comunicare la designazione della componente studentesca della Commissione.

Il presidente della Commissione paritetica è designato dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima o seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, tra gli studenti.

Art. 18

Collegio didattico

1. All'interno del Dipartimento di Scienze della Mediazione linguistica e di Studi interculturali opera un unico Collegio didattico che coordina il Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale e il Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale (d'ora in avanti indicati come MED e LIN). Il Collegio didattico MED e LIN è costituito ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 39 dello Statuto, fatte salve le competenze e le responsabilità didattiche dei Dipartimenti, come stabilite dai commi 1, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 39, dalle pertinenti disposizioni del precedente articolo 2 del presente Regolamento.

2. Spetta al Collegio didattico provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative del corso di laurea e del corso di laurea magistrale che ad esso fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza al Consiglio del Dipartimento di riferimento, assumere i compiti delegati eventualmente conferiti dal Dipartimento stesso.

3. Con riferimento ai corsi di studio di pertinenza, rientra tra i compiti del Collegio:

- a) formulare suggerimenti al Dipartimento referente principale e ai Dipartimenti associati in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
- b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto, anche riguardo alla mobilità internazionale;
- c) avanzare proposte al Dipartimento referente principale ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa e della predisposizione dei manifesti degli studi;
- d) esprimere al Dipartimento referente principale le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando eventuali proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;
- e) applicare i piani didattici, coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dal Dipartimento referente principale e, per quanto di competenza, dal Comitato di direzione della Scuola di Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;
- f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dal Dipartimento referente principale: lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato; lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero, coordinandone la realizzazione nonché la verifica del possesso, da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale, degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;
- g) definire, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea e alla valutazione delle tesi di laurea magistrale, da sottoporre alla approvazione del Consiglio del Dipartimento referente principale, salvo attribuzione da parte di quest'ultimo delle relative deleghe;
- h) designare, su proposta del Presidente del Collegio, i correlatori delle tesi di laurea magistrale;
- i) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
- j) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;
- k) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;
- l) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;
- m) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dai Consigli dei Dipartimenti interessati.

4. Il Collegio didattico di MED e LIN è composto secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'articolo 39 dello Statuto.

Fanno parte del Collegio didattico, con diritto di voto, tutti i professori e i ricercatori appartenenti al Dipartimento responsabili di insegnamenti nei corsi di studio in questione, unitamente ai professori e ai ricercatori appartenenti ai Dipartimenti associati e ad altri Dipartimenti, parimenti responsabili di insegnamenti. Ne fanno altresì parte i rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio del Dipartimento referente principale in relazione ai corsi di studio di pertinenza.

I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi Collegi, salvo che decidano di partecipare soltanto a uno o più di questi, dandone comunicazione ai rispettivi Presidenti, ai Direttori dei Dipartimenti nel cui ambito i Collegi operano e al Rettore.

5. Al Collegio didattico partecipano inoltre i professori titolari di contratto, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea e/o di laurea magistrale ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale, secondo le limitazioni e le modalità fissate dal comma 5 dell'articolo 39 dello Statuto.

Al Collegio didattico partecipa altresì il personale tecnico-amministrativo che concorre direttamente alla didattica, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea e di laurea magistrale ai quali esso collabori, senza diritto di voto e senza che la sua presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale, secondo le limitazioni e le modalità fissate dal comma 5 dell'articolo 39 dello Statuto.

Al Collegio didattico partecipano anche i docenti responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.

6. Il Collegio didattico si riunisce in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per il Consiglio di Dipartimento.

7. I verbali delle sedute del Collegio didattico, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento referente principale, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà o Scuola cui il predetto Dipartimento è raccordato. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

8. Il Presidente del Collegio didattico di MED e LIN è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, tra i professori di prima e di seconda fascia appartenenti al Dipartimento referente principale.

L'elezione del Presidente del Collegio didattico è indetta e si svolge con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato. Provvede all'indizione e ne garantisce il regolare svolgimento il professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con la maggiore anzianità nel ruolo (a parità di anzianità di ruolo prevale l'anzianità di età). La comunicazione deve essere inviata agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data delle votazioni.

Come previsto dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto, è eletto il candidato che abbia ottenuto in prima votazione i voti della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato abbia ottenuto nella seconda votazione la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che in tale votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. A lui compete coordinare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza le situazioni che lo richiedano.

Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegategli dal Direttore del Dipartimento referente principale.

9. Il Presidente del Collegio didattico può designare, fra i componenti del Dipartimento referente principale, un Vicepresidente, che lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni e lo supplisce in caso di impedimento temporaneo o di assenza.

Il Presidente può conferire al Vicepresidente una delega per il coordinamento delle attività didattiche del biennio magistrale ed eventuali altri compiti delegati, al fine di razionalizzare e rendere più efficace la gestione dei corsi di studio.

10. Il Presidente del Collegio didattico può costituire Commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica, anche attribuendo loro deleghe specifiche, secondo quanto previsto all'ultimo capoverso del comma 2 dell'articolo 39 dello Statuto.

Art. 19

Norme finali

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla medesima data è abrogato il previgente Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali.

3. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.